

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 884-A</sup>

---

## RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

(Relatore: **PIRO**)

SULLA

### PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BELLOCCHIO, MACCIOTTA, USELLINI, PELLICANÒ, PIRO,  
VISCO, SERRENTINO, CIPRIANI, CARIA, RUBINACCI,  
D'AMATO LUIGI, UMIDI SALA, AULETA**

*Presentata il 16 luglio 1987*

---

Nuove norme per la pubblicità degli atti del Comitato  
interministeriale per il credito ed il risparmio

---

*Presentata alla Presidenza il 2 dicembre 1987*

---

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge riproduce quasi integralmente il testo licenziato per l'Aula dalla VI Commissione il 27 novembre dello scorso anno, il quale non fu peraltro discusso in Assemblea e decadde pochi mesi dopo, a causa dell'intervenuto scioglimento anticipato delle Camere.

Nella consapevolezza della immutata rilevanza di questo testo legislativo, del quale fui anche nella scorsa legislatura relatore, ho proposto alla Commissione finanze di adottare la speciale procedura abbreviata, prevista dall'articolo 107 del nostro regolamento, affinché la proposta di legge potesse essere nei tempi più celeri possibili nuovamente licenziata per l'Aula, con la medesima relazione, essendo identico il testo presentato in questa legislatura rispetto a quello allora approvato in Commissione.

Nel corso dell'esame in sede referente, tuttavia, la Commissione ha introdotto una modifica, per quanto lieve, nel senso di ampliare da 15 a 30 giorni il termine per la pubblicazione dei testi integrali di tutti gli avvisi di convocazione del CICR, nonché di tutti i decreti urgenti emanati dal ministro del tesoro nella parte « Disposizioni e comunicati » della *Gazzetta Ufficiale*. Tale modifica, approvata su iniziativa dei colleghi Usellini e Patria, ha reso più congruo, e dunque concretamente rispettabile, un termine che nella

precedente versione della disposizione appariva troppo breve.

Il secondo comma dell'articolo 1 del presente testo, poi, stabilisce che entro 30 giorni dalla loro emanazione sono altresì pubblicati, nella medesima sede, i testi integrali delle disposizioni ed istruzioni della Banca d'Italia esecutive delle deliberazioni e dei decreti di cui si è sopra detto.

Il relatore ritiene doveroso fare menzione anche di un'altra proposta di modifica del testo, avanzata dai colleghi Usellini e Patria in Commissione, in quella sede respinta, mirante ad escludere dalla disposizione gli avvisi di convocazione del CICR, ritenendo che tale forma di pubblicità sia troppo onerosa e di difficile gestione di fronte alla portata effettiva della norma, che a quei colleghi è apparsa di non grande significato rispetto alle finalità del provvedimento.

Il relatore, che ritiene personalmente non infondata tale ultima questione, si augura comunque vivamente che essa non impedisca e neppure ritardi l'approvazione in tempi solleciti di una legge valida e utile per garantire maggiore trasparenza in un settore delicato e che coinvolge larghissimi strati di cittadinanza, quale è quello dell'ordinamento del credito e della tutela del risparmio.

FRANCO PIRO, *Relatore*

TESTO  
DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, recante istituzione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, è aggiunto il seguente:

« ART. 6-bis. — 1. I testi integrali di tutti gli avvisi di convocazione del Comitato interministeriale e di tutte le deliberazioni, ivi compresi i provvedimenti di nomina, adottati dal Comitato interministeriale e di tutti i decreti emanati in via di urgenza dal Ministro del tesoro ai sensi del precedente articolo 6 sono pubblicati entro il quindicesimo giorno dalla loro adozione od emanazione nella parte "Disposizioni e comunicati" della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Entro identico termine dalla loro emanazione sono altresì pubblicati, nella medesima sede, i testi integrali delle disposizioni ed istruzioni emanate dalla Banca d'Italia in esecuzione delle deliberazioni e dei decreti di cui al comma precedente ».

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO  
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, recante istituzione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, è aggiunto il seguente:

« ART. 6-bis. — 1. I testi integrali di tutti gli avvisi di convocazione del Comitato interministeriale e di tutte le deliberazioni, ivi compresi i provvedimenti di nomina, adottati dal Comitato interministeriale e di tutti i decreti emanati in via di urgenza dal Ministro del tesoro ai sensi del precedente articolo 6 sono pubblicati entro il trentesimo giorno dalla loro adozione od emanazione nella parte "Disposizioni e comunicati" della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. *Identico*.

ART. 2.

1. *Identico*.